

## DECRETO TEMPISTICHE ADESIONE RENTRI

Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023.

Di seguito riportiamo tabella di sintesi scadenze.

| <b>1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI</b>  |   |
|--|---|
| <i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>  | <i>Data (art. 13, comma 1)</i>  |
| lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)   | a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025   |
| lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)   | a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025   |
| lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)   | a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026   |
| <b>2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli</b>  |   |
| <i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>  | <i>Data (art.9, comma 1)</i>  |
| I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).    | a decorrere dal 13 febbraio 2025  |
| <b>3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale</b>   |   |
| <i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>  | <i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>           |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025   | a decorrere dal 13 febbraio 2025  |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025   | dalla data di iscrizione al RENTRI  |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026   | dalla data di iscrizione al RENTRI  |
| <b>4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale</b>   |   |
| <i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>  | <i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i> |
| Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) | a decorrere dal 13 febbraio 2026  |

Copia integrale del decreto è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Confapi Brescia:**  
 tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@confapibrescia.it